



[www.extremaratioassociazione.it](http://www.extremaratioassociazione.it)

**L’inganno della “Prospettiva Nevskij” nella decisione della Consulta sulla inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo**

1. Premessa. 2. I profili di incostituzionalità al vaglio della Consulta. 3. La decisione e le motivazioni della sentenza 260/2020 Corte Costituzionale. 4. Considerazioni conclusive.

*di Carlo Machirelli – Avvocato del Foro di Bologna*

---

## 1. Premessa

Con la sentenza 260 del 18 novembre 2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle tre distinte ordinanze di rimessione<sup>1</sup> volte a sollevare (numerose) questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 comma 1-bis c.p.p.<sup>2</sup>, norma che prevede l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. La Corte ha giudicato come non fondate tutte le censure di incostituzionalità portate alla sua attenzione. L'esito di questa pronuncia era molto atteso da più parti – anche l'Unione delle Camere Penali Italiane è intervenuta nel giudizio quale *amicus curiae* – pur se la giurisprudenza della Corte Costituzionale già in passato aveva ritenuto non sindacabili sotto il profilo costituzionale le disposizioni normative foriere di preclusioni rispetto all'accesso, per alcune tipologie di reati, ai c.d. riti premiali<sup>3</sup>. Il principio invocato va ricondotto alla c.d. *discrezionalità del legislatore* in tema di scelte di politica criminale<sup>4</sup>, censurabile dalla Corte solo nei casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso che ci occupa, la norma in esame è un prodotto dell'attuale contesto storico e politico, frutto dell'ennesimo “balzello” da parte di forze politiche aventi quale unico scopo quello di colpire il cuore dell'opinione pubblica (talvolta priva di strumenti per una piena comprensione della portata di tali modifiche legislative) con l'ennesimo *slogan* giustizialista. L'insieme di queste contrastanti consapevolezze rendeva quindi estremamente attesa la decisione in esame: la Corte avrebbe dovuto stabilire se alla luce delle censure di incostituzionalità, l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 438 c.p.p. travalicasse i limiti della irragionevolezza o dell'arbitrarietà, unici limiti alla “discrezionalità del legislatore” in tema di politica criminale.

---

<sup>1</sup> Sollevate con tre ordinanze di rimessione rispettivamente del GUP di La Spezia in data 6 novembre 2019 (r.o. n. 1 del 2020), della Corte d'Assise di Napoli 5 febbraio 2020 (r.o. n. 77 del 2020) e del GUP di Piacenza in data 16 luglio 2020 (r.o. n. 127 del 2020).

<sup>2</sup> Inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 12 aprile 2019, n. 33.

<sup>3</sup> Si veda ex multis Corte Costituzionale Ord. 455/2006 in tema di limiti e reati ostativi al *patteggiamento* ex art. 444, co, 1bis c.p.p. Risulta tuttavia impossibile una equiparazione tra riti alternativi; ad esempio, il cd *patteggiamento allargato* presenta caratteristiche e limiti intrinseci ed estrinseci ben diversi dal rito abbreviato. Il *patteggiamento* infatti è istituito i cui benefici vanno ben oltre la possibilità di limitare la pena, trattandosi di rito fortemente premiale da cui discendono la non menzione nel casellario, l'estinzione del reato in caso di mancata commissione di altri delitti nei cinque anni successivi, la preclusione delle pene accessorie: è evidente che il rito sia (e debba essere) correlato alla minore gravità delle fattispecie penali.

<sup>4</sup> Dal momento che «in tali ipotesi, l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare al trattamento più rigoroso - proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non e' necessariamente correlato al mero livello della pena edittale - resta affidata alla discrezionalità del legislatore e le relative scelte possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle mere disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretto da alcuna ragionevole giustificazione» (Corte costituzionale, ordinanza n. 455/2006).

## 2. I profili di incostituzionalità al vaglio della Consulta

E' bene precisare che le tre ordinanze di rimessione, pur provenendo da diverse fasi processuali<sup>5</sup>, trovano diversi punti in comune, sia per la tipologia di questioni sollevate, sia perché in tutti e tre i giudizi *a quo* l'imputato deve rispondere del medesimo reato (delitto di omicidio aggravato; questione, come si vedrà, non di secondaria importanza nel giudizio della Corte)<sup>6</sup>. Pertanto per maggior chiarezza di esposizione, si riassumono qui brevemente le questioni poste al vaglio della Corte.

### 2.1. Il contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost.

I. Profondi e molteplici sono i dubbi di costituzionalità dell'art. 438 co. 1-bis c.p.p., in primo luogo con riferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale. Ad opinione dei rimettenti, pare illogica e manifestamente irragionevole la scelta normativa di delimitare l'accesso al rito abbreviato in ragione della specie di pena. Sul punto, si lamenta(va) l'identificazione della gravità dei reati esclusivamente in base alla pena edittale e non anche al loro concreto disvalore sociale, determinando, in tal modo, l'applicazione di una disciplina differente per situazioni omogenee e, per converso, una disciplina omogenea per situazioni eterogenee tra loro. Del tutto irragionevolmente quindi si tratterebbero in maniera identica ipotesi tutt'altro che accomunabili (quantomeno in astratto), provocando esiti applicativi assolutamente discriminatori. Ebbene, secondo i remittenti, pare quindi manifestamente irragionevole equiparare, sotto il profilo processuale, ipotesi come quelle oggetto dei giudizi *a quo* ad altre ipotesi dal maggiore disvalore sociale (ad esempio connotate dall'*“appartenenza ad associazioni di tipo mafioso”*, con *“adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice”*), o ancora ai delitti di strage, traffico di esseri umani aggravato, sequestro di persona a scopo di estorsione o terrorismo, e a numerosi reati ai danni della personalità dello Stato. Tali ipotesi criminose prevedono la stessa tipologia di pena e assumono quindi un'analoga qualificazione giuridica ai fini della norma al vaglio costituzionale, ma sono invece caratterizzate da una differente riprovevolezza e allarme sociale. Considerando in particolare il tema dell'omicidio volontario aggravato, si aggiunga che proprio la Corte

---

<sup>5</sup> Nei casi di La Spezia e Piacenza, a rimettere le questioni avanti alla Corte è stato il Giudice per l'udienza preliminare, mentre nel caso di Napoli, la Corte d'assise, successivamente quindi al vaglio dell'udienza preliminare.

<sup>6</sup> Un'unica precisazione va fatta nel caso, particolarissimo, sollevato dal GUP di La Spezia, il quale riguarda il reato di omicidio ad evento *cd differito*, vale a dire quello in cui l'evento morte sia temporalmente distinto dalla condotta. La particolarità risiede nel fatto che la condotta risalisse ad un momento precedente l'entrata in vigore della norma censurata, mentre l'evento morte ad uno successivo. Le questioni sollevate dal GUP di La Spezia sono infatti state dichiarate inammissibili siccome, in virtù del principio del *favor rei*, la giurisprudenza è costante nel ritenere quale momento consumativo quello della condotta dell'agente, e non anche quello dell'evento, ritenendo quindi pacificamente applicabile al caso di specie la norma previgente e dunque l'accesso al rito abbreviato.

Costituzionale ha osservato che “*nonostante l’indiscutibile gravità del fatto, la quale peserà opportunamente nella determinazione della pena inflitta all’autore, quando ne sia riconosciuta in via definitiva la colpevolezza [...], l’omicidio può ben essere e sovente è, un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali [...] correlati a speciali contingenze [...] ovvero a tensioni maturate, in tempi più o meno lunghi, nell’ambito di particolari contesti, da quello familiare a quello dei rapporti socio-economici*”<sup>7</sup>. Senza dimenticare poi altre evidenti distorsioni: la norma precluderebbe il giudizio abbreviato a chi abbia cagionato la morte della moglie in costanza del vincolo matrimoniale e non, invece, a chi abbia commesso il medesimo fatto a danno della moglie divorziata, o ancora a chi uccide il fratello o la sorella, e non a chi uccida invece l’ascendente o un discendente.

**II.** Un ulteriore motivo di contrasto con il principio di ragionevolezza risiede poi nelle varie ipotesi delittuose per cui l’ordinamento prevede la pena dell’ergastolo: fattispecie incriminatrici poste a tutela di beni giuridici di rango diverso. Si pensi al bene giuridico dell’incolumità pubblica (ad es. delitto di strage o epidemia dolosa), della personalità dello Stato (sequestro di persona a scopo di terrorismo, aggravato dalla morte del soggetto passivo), del patrimonio (sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte del soggetto passivo). A tali ipotesi, pur se caratterizzate da una evidente disparità di disvalore, risulta però applicabile la medesima preclusione all’accesso al rito alternativo ai sensi del novellato art. 438, co 1-bis c.p.p.

**III.** La scelta legislativa pare invero del tutto irragionevole, a maggior ragione nelle ipotesi, come quelle pendenti avanti agli organi remittenti<sup>8</sup>, in cui la pena dell’ergastolo è prevista solo in caso di sussistenza di una circostanza aggravante. Tale ipotesi delittuosa aggravata ben potrebbe quindi essere soggetta ad un potenziale giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. con conseguente elisione della circostanza aggravante, il cui esito consentirebbe l’applicazione della pena della reclusione e non quella dell’ergastolo. E’ ben vero che la previsione di cui al comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p.<sup>9</sup> consente il “recupero” della riduzione di pena in esito al dibattimento nei confronti dell’imputato per cui sia risultata *insussistente* l’aggravante che determinava l’applicabilità della pena dell’ergastolo, ma al tempo stesso preclude l’accesso ai benefici del rito abbreviato all’imputato nei cui confronti il giudice abbia riconosciuto la sussistenza di circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti rispetto a tale aggravante. In tema di omicidio volontario aggravato e bilanciamento tra circostanze, il GUP di Piacenza sottolinea in particolare che la norma censurata consentirebbe di accomunare “*una serie di ipotesi che in concreto, pur nella comunanza dell’evento tipico, si differenziano profondamente per modalità dell’azione, e per la configurazione dell’elemento psicologico*” con conseguente irragionevolezza della scelta normativa di assoggettare tutte queste ipotesi ad un medesimo regime processuale, come già

---

<sup>7</sup> Sent. 164 del 9/5/2011 Corte Costituzionale

<sup>8</sup> Reato di omicidio volontario aggravato ai sensi dell’art. 576 (in relazione all’art. 61, n. 1 c.p.) e art. 577 c.p.

<sup>9</sup> Inserita con la medesima L. 33/2019

sancito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 164 del 2011 in tema di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

## **2.2. Contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.)**

Le preclusioni all'accesso del rito abbreviato avvengono (unicamente) sulla base della qualificazione giuridica di un fatto-reato, fornita naturalmente dall'organo accusatorio mediante le contestazioni descritte nel capo di imputazione. Ebbene, tale preclusione matura ben prima del momento in cui l'imputato può compiutamente difendersi, ben prima del compimento dell'istruttoria dibattimentale, ben prima di una valutazione di merito da parte di un organo terzo, indipendente e imparziale; ben prima, quindi, di un completo vaglio giurisdizionale. In altre parole, la preclusione di accesso al rito abbreviato non si fonda su un accertamento di responsabilità, bensì sul semplice quadro accusatorio, operando una inaccettabile violazione del principio di presunzione di innocenza, pilastro delle garanzie dell'imputato e principio cardine di civiltà giuridica. Si legge nell'ordinanza di rimessione del GUP di Piacenza che *“la riforma sarebbe stata attuata allo scopo di evitare che il meccanismo delle riduzioni sanzionatorie operante in caso di condanna possa provocare effetti in contrasto con la percezione della gravità di certi episodi delittuosi da parte dell'opinione pubblica, e dunque per soddisfare le istanze punitive da una parte dell'elettorato. In tal modo il legislatore avrebbe però implicitamente anticipato un'affermazione di colpevolezza dell'accusato precludendo allo stesso di fruire di una modalità procedurale di accertamento dei fatti e delle responsabilità che non necessariamente deve concludersi con una sentenza di condanna e che potrebbe svolgersi in modo più celere e snello di quanto consentito da un dibattimento”*. E' questo forse uno dei punti centrali della questione: la sensazione (o meglio la *certezza*) che in tale norma possa risiedere una matrice inquisitoria e giustizialista, e che tali effetti discriminatori avrebbero quale unica *ratio* ispiratrice e quale finalità apertamente dichiarata quella di piegare l'accertamento giudiziale alla inflizione della pena massima (così abbandonando il principio della pena giusta – art. 27 Cost. – quale unico approdo costituzionalmente legittimo del Giusto processo – art. 111 Cost.). E come valutare – se non irragionevole, arbitraria e illogica – l'attribuzione al pubblico ministero del potere di condizionare in maniera irreversibile la *modalità di svolgimento del processo*, attraverso la contestazione di una circostanza aggravante (sufficiente a fare scattare la previsione sanzionatoria dell'ergastolo) la cui fondatezza possa essere accertata solo all'esito di un dibattimento?

## **2.3. Contrasto con le garanzie in tema di diritto difesa, dignità e riservatezza (art. 24 Cost.)**

La disposizione censurata violerebbe poi sotto diversi profili l'art. 24 Cost., in primo luogo pregiudicando l'accesso a qualsiasi rito alternativo, non potendosi considerare sufficiente, ai fini della garanzia del diritto di difesa, la possibilità di prestare in dibattimento il consenso

all'acquisizione degli atti di indagine, rendendo così più veloce la celebrazione del processo (similmente a quanto accade nel giudizio abbreviato). Ma ancora, risulterebbe violare il medesimo articolo rispetto al principio di dignità e della riservatezza, posto in causa dall'impossibilità di accedere ad un'udienza camerale e dalla necessità di affrontare il dibattimento in udienza pubblica. Ad avviso della Corte d'Assise di Napoli *“un tale assetto normativo risulterebbe incompatibile con la necessità di tutelare un profilo di riservatezza che, quanto maggiore è la consapevolezza della colpa e la conseguente contrizione da parte dell'imputato, tanto più appare meritevole di tutela in linea con il principio del rispetto della persona; profilo di riservatezza che sarebbe riconducibile allo stesso diritto di difesa e che dovrebbe garantire all'imputato la possibilità di accedere a forme processuali che limitino l'esposizione pubblica, soprattutto rispetto ai fatti più infamanti per i quali la scelta del rito camerale può essere indice di contrizione e pentimento”*.

#### **2.4. Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.)**

**I.** La disciplina in esame determina, inoltre, un ulteriore profilo di irragionevolezza nel momento in cui parifica processualmente tutte quelle ipotesi in cui non vi è motivo per procedere a lunghi e onerosi dibattimenti (si pensi ad esempio al caso dei rei confessi) sia sotto il profilo della logica deflattiva (alla base dell'istituto del rito abbreviato) che sotto quello dell'economia processuale. Inoltre, ampliare l'area applicativa dell'ergastolo determina un evidente contrasto dell'art. 438 co. 1-bis c.p.p con il principio di ragionevole durata del processo, principio tra i più *disattesi* e *trasgrediti* della nostra Carta Costituzionale: è evidente che la norma aumenterà il carico del lavoro delle Corti d'Assise e con esso la lunghezza ed il costo dei procedimenti. Senza contare poi, come rilevato nell'opinione scritta fornita alla Corte dall'UCPI, che nella prassi la maggior parte dei processi per reati puniti con l'ergastolo si definivano con rito abbreviato (dai dati ministeriali del 2017 sono il 70% del totale). La previsione in oggetto spinge quindi il paradigma processuale verso una direzione di dilatazione assoluta dei tempi processuali, con conseguente aumento dei costi e dunque danneggiamento della efficiente amministrazione della giustizia. Tale approccio si pone inoltre in netta controtendenza con la più recente giurisprudenza sia della Corte Costituzionale, sia dei principi della Convenzione EDU. E' infatti noto che il richiamato principio si traduca nella prassi in un vero e proprio miraggio, stante il mancato rispetto di tempi processuali ragionevoli, che oggi rappresenta una delle criticità e sofferenze del nostro sistema giudiziario (e per le quali l'Italia è stata più volte sanzionata).

**II.** Altro problema di notevolissima rilevanza si pone, poi, nel caso assai frequente in cui vi siano imputazioni cumulative con previsioni sanzionatorie diverse, alcune preclusive del rito abbreviato ed altre no. Il tenore letterale della norma porta a ritenere che l'effetto preclusivo riguardi solo i delitti per cui è prevista la pena dell'ergastolo (*“non è ammesso il rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo”*), con la illogica (e assurda) conseguenza che, qualora

l'imputato richieda il giudizio abbreviato per i reati per cui esso è ammissibile, vi sarebbe una inutile, dispendiosa e inevitabile duplicazione del procedimento che sarà celebrato per i reati ostativi, con rito ordinario avanti alla Corte d'Assise e, per quelli non ostativi, con rito speciale avanti ad altro giudice. Tutto ciò, con ogni conseguente aggravio processuale per entrambi gli uffici e allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti (senza considerare l'eventuale ulteriore futuro procedimento avanti al Giudice dell'Esecuzione per l'applicazione della disciplina del reato continuato!).

### **3. La decisione e le motivazioni della sentenza 260/2020 Corte Costituzionale**

La Corte Costituzionale pone quale premessa alla propria decisione un espresso riferimento a due precedenti sue pronunce: la sentenza n. 176 del 1991 e l'ordinanza 163 del 1992, con le quali, mancando all'epoca una previsione legislativa (intervenuta solo con la l. 479/1999, cd. Legge Carotti) che prevedesse esplicitamente la possibilità di definire con rito abbreviato i processi per delitti punibili con l'ergastolo, si ritenne che l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con l'ergastolo non fosse di per sé irragionevole, né determinasse ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altri reati. E' questa una premessa di assoluta rilevanza, siccome nella pronuncia in esame la Corte è chiamata a "rimeditare" i propri specifici precedenti, anche alla luce delle modifiche strutturali subite dal giudizio abbreviato negli anni, dovendo valutare se le scelte normative del legislatore (insindacabili sotto il profilo di merito) eccedano i limiti – gli unici – della manifesta irragionevolezza o dell'arbitrarietà. Per quanto riguarda il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost. sull'irragionevole applicazione della norma ad una molteplicità di delitti assai differenti per natura, struttura e disvalore sociale, la Consulta rileva in primo luogo che nessuno dei casi al vaglio delle Corti territoriali avesse ad oggetto reati a cui riferire l'asserita disuguaglianza richiamata nelle ordinanze di remissione (tutte riguardanti la medesima fattispecie criminosa dell'omicidio volontario aggravato). In tale modo, la Corte fissa un primo limite formale al proprio vaglio di costituzionalità, aggiungendo che *"la comminatoria edittale dell'ergastolo segnala infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare"*. Pertanto, il punto dirimente della decisione è costituito proprio da quello che potrebbe definirsi un *inganno prospettico* contenuto nelle ordinanze di remissione. L'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato non sarebbe di per sé incostituzionale, per il semplice fatto che rappresenterebbe unicamente il riflesso di una (altra) libera scelta legislativa: quella della previsione edittale delle pene per le singole fattispecie criminose. Tale aspetto emerge in particolare quando la Corte sostiene che la disparità di trattamento deriva dalla *"scelta legislativa - in questa sede non censurata - che si situa "a monte" della disciplina del giudizio abbreviato [...] di talchè la presenza o assenza di preclusioni al giudizio abbreviato nelle due ipotesi costituisce una mera conseguenza accessoria, certo non stigmatizzabile in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà [...] che non è in questa sede in discussione"*. Uno dei

passaggi più interessanti della parte motiva si individua laddove “*non vi è dubbio che una delle finalità ispiratrici della proposta di legge C. 392 del 27 marzo 2018 fosse quella di conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l’ergastolo*” e che “*tutte queste finalità possono essere o meno condivise; ma né le finalità in sé, né i mezzi individuati dal legislatore per raggiungerle, appaiono a questa Corte connotabili in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà*”. Muovendo dunque da queste considerazioni, ritenendo quindi insindacabile la norma censurata e dunque certificando la legittimità delle scelte di politica criminale del legislatore, la Corte esclude (verrebbe da dire quasi *sic et simpliciter*) gli ulteriori profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà lamentati dai remittenti. In tema di bilanciamento tra circostanze ex art. 69 c.p., la Consulta si limita a richiamare la regola di cui all’art. 4 c.p., per la quale ai fini della determinazione della pena massima per l’applicazione di un determinato istituto (si pensi all’applicazione di misure cautelari, all’intercettazione di comunicazioni o ancora alla non punibilità per tenuità del fatto), si tiene conto delle sole circostanze aggravanti ad effetto speciale<sup>10</sup>. La Corte parimenti esclude la violazione del diritto di difesa, limitandosi ad affermare – quasi tautologicamente – che “*la negazione legislativa di tale facoltà (ndr quella di richiedere i riti alternativi) non vulnera il nucleo incompressibile del predetto diritto*”. La presunta violazione dei diritti di dignità e riservatezza sarebbe poi negata *ex se* dalla pubblicità del processo quale “*garanzia soggettiva dell’imputato*”, affermando altresì come non esista un principio costituzionale dell’imputato alla celebrazione di un processo a porte chiuse. Per quanto riguarda invece uno degli aspetti più rilevanti – quello relativo alla violazione della presunzione di non colpevolezza –, il Giudice delle Leggi rileva che eventuali errori del pubblico ministero in sede di contestazioni, sia sotto il profilo della fattispecie contestata che sotto quello delle aggravanti (comuni o speciali), sono sempre suscettibili di correzione durante il vaglio giurisdizionale nelle successive fasi del processo. Per inciso, sia consentito, allo scrivente, ritenere che la consapevolezza dell’eventuale rimedio giurisdizionale all’improvvida e negativa azione del pubblico ministero rappresenta in ogni caso una sconfitta del sistema, e al più una magra consolazione (in particolare in quei processi nei quali la *gogna mediatica* rappresenta di per sé la vera condanna che precede il giudizio). Né, infine, la Corte ravvisa violazioni del principio della ragionevole durata del processo<sup>11</sup>, ritenendo che la dilatazione dei tempi per i processi pubblici avanti alla Corte d’Assise non ne determini una “irragionevole” durata.

#### 4. Considerazioni conclusive

Alla luce della lettura della sentenza 260/2020 della Corte Costituzionale viene naturale trovarsi disorientati dalla spiazzante declaratoria di infondatezza di tutte le censure di incostituzionalità dell’art. 438 co. 1 bis c.p.p. Probabilmente, questo ineludibile senso di smarrimento è da rinvenirsi unicamente nella impulsiva delusione per una pronuncia che ha tradito le attese di

---

<sup>10</sup> Come quelle di cui all’art. 577 c.p. contestate nei giudizi *a quo* portati all’attenzione della Corte.

<sup>11</sup> Ravvisabile “*soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli privo di qualsiasi logica esigenza*” (Sent. 12/2016, 159/2014 e 56/2009 Corte Cost.)



molti. L'esito infatti era (per i più disillusi) pressoché scontato, sia per il contesto sociale in cui viviamo, sia in considerazione dei precedenti (ancorché risalenti a quasi trent'anni fa) ai quali la Consulta ha deciso di ancorare le proprie motivazioni. Come spesso accade, analizzando a mente fredda gli eventi (*rectius*: le motivazioni) emergono alcuni aspetti non rinvenibili dal solo dispositivo: si potrebbe parlare di un vero e proprio inganno di prospettiva, probabilmente smascherabile. Sotto un profilo formale, la Corte dichiara di non potersi pronunciare in merito alla lamentate censure di incostituzionalità della norma con l'art. 3 Cost.<sup>12</sup> per ragioni prettamente tecniche: come sopra descritto, i remittenti avrebbero sollevato la questione in maniera errata, *obbligando* quindi la Corte a non potersi pronunciare su di essa. Questo aspetto ha il pregio di lasciar ritenere che possano certamente aprirsi nuovi varchi idonei ad un rinnovato vaglio costituzionale dell'art. 438 co. 1-bis c.p.p., non appena ve ne sarà l'occasione. Sotto un profilo sostanziale, invece, la Corte, in molteplici passaggi poi confluiti nell'emblematico inciso in cui afferma che “*non v'è dubbio che una delle finalità ispiratrici [della norma] fosse quella di conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l'ergastolo*”, sembra puntare chiaramente il dito contro il legislatore. Ebbene, l'impressione è che queste parole possano rappresentare un monito. Un monito che ricorda a tutti noi che se da un lato il legislatore possiede un ampio spazio di manovra in materia di politica criminale (ai limiti della [in]sindacabilità), l'attuale assetto sociale e politico sta cavalcando onde che sempre più spesso tendono ad infrangersi contro gli irrinunciabili principi a tutela del diritto di difesa, dell'imputato e del Giusto processo. Certamente, allora, la Corte Costituzionale può e potrà rappresentare l'ultimo baluardo a difesa di tali principi, ma probabilmente il messaggio nascosto tra le righe di questa sentenza ci riporta a considerare (una volta ancora) che l'invocazione del diritto penale come *intervento salvifico ai vari mali sociali, il rimedio politicamente e mediaticamente remunerativo*<sup>13</sup> vada contrastata a partire dai più nascosti meandri della società, per evitare che queste derive possano in futuro esprimere una classe politica inadeguata e nociva. In conclusione, se di inganno di prospettiva si è trattato, viene alla mente il noto racconto dello scrittore russo Nikolaj Gogol', la “Prospettiva Nevskij”, la più grande via di San Pietroburgo, un luogo che riunisce l'intera società ma che *mente* ad ogni ora del giorno e della notte, portando l'osservatore meno attento, prima o poi, ad inciampare nella propria disavvedutezza.

---

<sup>12</sup>Siccome produttiva di una irragionevole equiparazione sanzionatoria tra fatti aventi disvalore differente (e irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra fatti aventi disvalore omogeneo).

<sup>13</sup>F. SGUBBI, *Il Diritto Penale Totale*, 2019, Il Mulino